

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

118^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1977

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Nomina del presidente Pag. 5148

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 5148

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5147

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 5147

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 5148

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 5147

Ritiro 5148

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 5147

Discussione:

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società » (577)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 5149, 5151
BASADONNA (DN-CD) 5149
de' COCCI (DC) 5151

Discussione:

« Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali » (300);

« Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, in dipendenza di procedimenti penali » (262), d'iniziativa del

118ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 MAGGIO 1977

senatore Boldrini Cleto e di altri senatori.
Approvazione del disegno di legge n. 300:

PRESIDENTE	Pag. 5152
ANDERLINI (<i>Sin. Ind.</i>)	5158
* BERTI (<i>PCI</i>)	5153
COLOMBO Vittorino (<i>V</i>) (<i>DC</i>)	5154
DARIDA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5157
LEPRE (<i>PSI</i>)	5152
* VERNASCHI (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	5156

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	5159, 5160
--------------------	------------

Sullo svolgimento di una interrogazione concernente l'evasione verificatasi il 2 maggio dal carcere di San Vittore:

PRESIDENTE	Pag. 5148
----------------------	-----------

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del presidente	5148
---------------------------------	------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1977

	5163
--	------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari » (603-B) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CARRI, COSSUTTA, DI MARINO, CEBRELLI, FEDERICI, MINGOZZI, MOLA, OTTAVIANI, PISCITELLO, SGHERRI, BACICCHI, ROMEO e POLLASTRELLI. — « Ristrutturazione e potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani » (666);

TEDESCHI, NENCIONI, BONINO, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA e PLEBE.

— « Istituzione del Corpo nazionale di polizia. Stato giuridico, diritti sindacali e disciplina » (667);

PAZIENZA, NENCIONI e BASADONNA. — « Norme transitorie riguardanti la disciplina della locazione e sublocazione degli immobili urbani » (668).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari » (603-B), previo parere della 4ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

de' COCCI ed altri. — « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (602), previ pareri

della 1ª, della 2ª, della 6ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati CRESCO ed altri. — « Modifica della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (595), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Il senatore Cengarle, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Estensione agli ex deputati ed ex senatori delle Legislature precedenti la VI delle disposizioni vigenti per la regolarizzazione delle posizioni assicurative degli ex deputati ed ex senatori che prima della loro elezione godevano dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti » (612).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani e della Federazione nazionale delle casse mutue di malat-

tia per i coltivatori diretti, per gli esercizi dal 1970 al 1974 (*Doc. XV, n. 32*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio della nomina del presidente della Cassa marittima adriatica e del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato la nomina:

con proprio decreto in data 15 aprile 1977, del Presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste;

con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1977, del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali comunicazioni, comprendenti le note biografiche dei nominati, sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Sullo svolgimento di un'interrogazione concernente l'evasione verificatasi il 2 maggio dal carcere di San Vittore

P R E S I D E N T E . È stata presentata l'interrogazione a risposta orale 3-0458, da parte dei senatori Nencioni ed altri, in relazione all'evasione verificatasi il 3 maggio dal carcere di San Vittore.

I presentatori, a norma dell'articolo 151 del Regolamento, chiedono che alla suddetta interrogazione venga riconosciuto il carattere di urgenza.

La Presidenza, riconoscendo il carattere di urgenza, ha preso accordi con il Ministro di grazia e giustizia affinché l'interrogazione in parola — unitamente alle altre che doversero essere presentate sullo stesso argomento — venga svolta all'inizio della seduta di domani, giovedì 5 maggio.

Discussione del disegno di legge:

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società EURODIF e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società » (577)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame con il quale viene assegnato al Comitato nazionale dell'energia nucleare un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-1977 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-1978 per anticipazioni alla stessa società, giunge all'approvazione del Senato con un grave ritardo che è stato però già oggetto di valutazione e di critica nell'altro ramo del Parlamento. Per quanto è stato già detto su questo argomento, il provvedimento non richiederebbe un particolare esame se non fosse collegato a problemi di viva attualità e del più alto interesse sui quali non è certo superflua una ulteriore riflessione e se per alcuni aspetti di questo intervento non fosse necessario qualche chiarimento, anche se il quadro della situazione tracciato dall'onorevole relatore, senatore Girotti, non potrebbe essere più lucido e più completo.

È del tutto superfluo sottolineare qui i motivi dell'interesse italiano per questo set-

tore di attività. Ormai deve ritenersi pacifico che solo la fonte nucleare potrà soddisfare nel tempo le occorrenze energetiche connesse allo sviluppo industriale e civile del paese senza aggravare in maniera insostenibile la nostra dipendenza dall'estero, anzi concorrendo ad alleggerirla. E ciò anche in considerazione del fatto che le altre fonti energetiche disponibili che pur rivestono in varia misura un notevole interesse non possono raggiungere una portata tale da incidere adeguatamente sugli equilibri attuali limitando il ruolo del petrolio e di conseguenza gli squilibri della bilancia dei pagamenti.

Questo orientamento viene in linea di massima confermato nella conclusione che è stata raggiunta dalla Commissione industria della Camera dopo una lunga e approfondita indagine sui problemi dell'energia, con la quale viene approvata la costruzione delle centrali atomiche previste, benchè non siano dissipati i dubbi sulla totale sicurezza di questi impianti ed ancora non sia chiaro come verranno superati i molti ostacoli che si frappongono alla localizzazione degli impianti stessi. È auspicabile che si possa ora procedere più celermente nella definizione delle scelte e nella soluzione dei problemi ancora in discussione per colmare le carenze di disponibilità energetica che si vanno aggravando, in modo da procedere in maniera più concreta e sicura sulla strada della ristrutturazione e dello sviluppo industriale e della industrializzazione del Mezzogiorno.

Senza dubbio è stata quanto mai opportuna l'adesione senza riserve dell'Italia alla iniziativa Eurodif per la fabbricazione di uranio arricchito con il processo di espansione gassosa che, come è noto, è tuttora monopolio degli Stati Uniti dove la produzione eccede il fabbisogno nazionale, mentre nell'Europa occidentale la Francia ancora vanta una indiscussa supremazia in questo campo.

È superfluo elencare i vantaggi di questa operazione che sono stati analizzati dall'onorevole relatore e che riguardano soprattutto la possibilità per l'Italia di sottrarsi ad altri monopoli per il proprio fabbisogno energetico e le prospettive che potranno aprirsi al-

la nostra industria elettromeccanica nucleare di essere presente in altri paesi con le proprie produzioni di componenti, per concorrere alla realizzazione di nuovi impianti in Europa.

Per quanto riguarda le commesse affidate ad imprese italiane per la realizzazione del complesso nucleare di Tricastin iniziato due anni or sono, continuano le proteste e le critiche da parte degli industriali del settore poichè la Francia avrebbe fatto fino a questo momento la parte del leone lasciando all'Italia solo un'aliquota modesta delle forniture. Si sarebbe avvalsa a questo fine della sua partecipazione maggioritaria all'iniziativa che peraltro è discesa dal 47,5 per cento al 42,78 per cento dopo il ritiro del socio svedese e l'ingresso dell'Iran, dell'appoggio degli altri *partners* e dello stesso suo prestigio tecnologico in questo campo. Non si è tenuto conto nè del notevole sacrificio finanziario compiuto dall'Italia per questa iniziativa con una partecipazione salita dal 22,5 per cento al 25 per cento dopo il ritiro svedese nè dell'impegno che sarebbe stato preso col nostro paese di compensarlo per la mancata attuazione del complesso nucleare nel territorio italiano con una maggiore partecipazione alle forniture.

Nella sua relazione il senatore Girotti — che non vedo presente — precisa che le commesse affidate all'industria italiana ammontano al 21 per cento di tutte le forniture e che salirebbero al 23 per cento alla chiusura degli ordini. Non si tratta in verità di un'aliquota molto elevata quando si consideri che gli altri soci non raggiungono una qualificazione industriale sufficiente per la produzione di componenti di tecnologia avanzata. Va poi anche considerato che alla fine del 1976 circa il 17 per cento delle commesse era stato affidato all'industria francese senza gare e tutto ciò sempre con la giustificazione dell'inadeguato livello tecnologico del nostro specifico potenziale. Questa è un'opinione molto discutibile che peraltro non ha trovato conferma da una ordinazione dell'Eurodif per la fornitura nell'arco di tre anni di tubi alettati per scambiatori, di tecnologia molto avanzata, attribuita

all'Hudson italiana dopo che questa aveva superato una strenua concorrenza internazionale che ha visto impegnate anche società inglesi e giapponesi.

Comunque si rende necessario compiere il massimo sforzo anche in rapporto alle prospettive future perchè l'industria italiana superi il ritardo tecnologico che ancora esiste effettivamente in alcuni settori proseguendo nell'azione che il CNEN ha già svolto per sollecitare le aziende ad aggiornarsi e migliorare la loro competitività per restare nel mercato.

In merito il Ministro dell'industria ha opportunamente osservato nell'altro ramo del Parlamento che se non acceleriamo l'avviamento del programma nucleare italiano assicurando alle industrie un adeguato volume di commesse sarà difficile conseguire i necessari livelli di competitività.

A questo proposito poi non si può non deplorare che praticamente le industrie italiane depresse del Sud resteranno quasi del tutto escluse da queste importanti prospettive di lavoro.

Una pressione sul Governo per un impegno maggiore nella difesa degli interessi italiani viene esercitata anche in vista della nostra partecipazione ad un programma Coredif per il timore che si ripeta anche per questa collaborazione la condizione subalterna del nostro paese al socio francese. Anzi staremmo già su questa strada perchè, a quanto ha riferito l'onorevole Ministro dell'industria nell'altro ramo del Parlamento, sarebbero state già assegnate alcune commesse relative al programma Coredif dalle quali noi saremmo rimasti esclusi.

A proposito della partecipazione al programma Coredif il Ministro dell'industria ha detto alla Camera, in sede appunto di discussione di questo disegno di legge, che non era stata ancora decisa una tale partecipazione ma che erano state formulate soltanto delle ipotesi per le scelte ubicazionali in alcune regioni italiane. Questo stato di incertezza deve ritenersi ormai superato perchè nello scorso mese il CIPE ha deciso la partecipazione al programma Coredif per la realizzazione di un impianto europeo di arricchimento del-

l'uranio tramite l'Eurodif con una quota pari al 12,75 per cento equamente suddivisa fra il CNEN e l'AGIP nucleare, ha confermato la candidatura di una località italiana per la realizzazione del complesso nucleare ora in fase di studio ed ha impartito le opportune disposizioni per il conseguimento di tale obiettivo. Ma tenuto conto che altri paesi hanno avanzato la loro candidatura in considerazione dei vantaggi che essa può assicurare sia ai livelli occupazionali nella fase di realizzazione come in quella della gestione, sia per le prospettive di commesse industriali per la fornitura dei servizi che è conveniente realizzare in sito, è necessario che il Governo si impegni con tutta la sua forza contrattuale per garantire al nostro paese la realizzazione di questo importante complesso nucleare, possibilmente nelle regioni meridionali. Malgrado qualche riserva che può formularsi sulla gestione della nostra partecipazione al programma Eurodif e sull'impegno del Governo in ordine alla difesa dei nostri interessi per quanto riguarda l'assegnazione delle commesse non si può che auspicare la conclusione dell'*iter* della legge che ha tardato due anni per giungere alla fine. I frequenti rinvii di questa legge, per discutibili motivi di ordine politico, hanno determinato ulteriori oneri per interessi con sensibili aggravii per noi che certamente non hanno contribuito a rafforzare come si vorrebbe il prestigio del paese nei confronti dei soci del programma Eurodif.

Per quanto riguarda il parere del nostro Gruppo sul disegno di legge in esame questo non può non tener conto che le norme di copertura della spesa prevista sono state giudicate inadeguate dalla Commissione bilancio essendo tale copertura solo parzialmente realizzata utilizzando residui accantonamenti dei fondi globali in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, relativa all'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti. Pertanto, pur riconoscendo la piena validità, l'importanza e l'urgenza del provvedimento, il Gruppo della democrazia nazionale si asterrà dal voto. (*Approvazioni dalla destra*).

P R E S I D E N T E. Constatando l'assenza sia del Ministro interessato sia del relatore, sospendo la seduta fino a quando non saranno presenti in Aula.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18,10*).

P R E S I D E N T E. Comunico — e con molto dispiacere, per la verità — che solo dopo la sospensione della seduta si è venuti a sapere che il relatore del disegno di legge n. 577 è in America. Domando a ciascuno dei colleghi quale commento dovrebbe fare, se non ci trovassimo di fronte a cose di altra gravità, il Presidente di un'Assemblea.

Comunque, oggi non continueremo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dato che anche il Ministro dell'industria, per vicende varie, era stato convocato altrove. Devo dire che, appena avvertito da me, il Ministro ha detto che era disposto a venire, ma mi sono domandato cosa veniva a fare il Ministro se non c'era il relatore.

Pertanto, se non ci sono obiezioni, proseguiremo la discussione di questo disegno di legge nella seduta di domani, per la quale il Ministro ha assicurato il suo intervento.

Domando all'onorevole Presidente della 10ª Commissione permanente se è in grado di provvedere alla sostituzione del relatore.

d e ' C O C C I. Sostituirò io stesso il relatore.

P R E S I D E N T E. La ringrazio. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo allora al secondo punto del nostro ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

« **Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali** » (300);

« **Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici,**

anche economici, in dipendenza di procedimenti penali » (262), d'iniziativa del senatore Boldrini Cleto e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 300

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali » e « Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, in dipendenza di procedimenti penali », d'iniziativa dei senatori Boldrini Cleto, Berti, Cossutta, De Sabbata, Luberti, Maffioletti, Modica, Perna, Petrella e Tedesco Tatò Giglia.

Doveva partecipare il Ministro dell'interno, che ha chiesto però di essere esonerato, e loro immaginano per quali fondate ragioni, di fronte alle quali non si possono fare contestazioni di sorta. Accettiamo quindi ben volentieri, in via eccezionale, che il Ministro sia sostituito dal sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Darida.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo e avrà più che altro valore di dichiarazione di voto, giacchè il testo proposto dalla Commissione mi trova pienamente consenziente e la relazione del senatore Vernaschi è sufficientemente illustrativa, per cui si possono evitare qui ripetizioni di argomentazioni. Colgo comunque l'occasione per una doglianza, vale a dire che anche per questo problema purtroppo, cioè per quanto riguarda una nuova legge comunale e provinciale che si adegui alla Costituzione e alla nuova realtà regionale, andiamo avanti con provvedimenti stralcio. Questo discorso avemmo occasione di farlo anche quando votammo la legge istitutiva dei consigli di quartiere nel quadro della partecipazione popolare.

Ciò premesso, dirò che questo disegno di legge si riferisce alle responsabilità cui sono esposti quelli che hanno la ventura o la

sventura di essere amministratori locali; e debbo ricordare al riguardo l'esempio generoso degli amministratori friulani, per esprimere ammirazione verso di loro, per ciò che hanno dimostrato in occasione delle calamità che saranno per lungo tempo di remora allo sviluppo e alla crescita del Friuli. Per la mancanza di adeguamento della legislazione ai comportamenti e alla realtà dell'autonomia amministrativa che il moderno amministratore ha, è molto facile in effetti portare l'amministratore stesso dinanzi ai giudici. Questa legge, dando all'amministratore la stessa tutela di cui gode il privato cittadino, per cui nessuno è colpevole se non interviene sentenza di condanna, vuol salvaguardare da un lato il diritto alla dignità dell'amministratore e dall'altro la funzionalità dell'amministrazione, per cui si prevede la sospensione solo dopo che è intervenuta sentenza di condanna salvo naturalmente il caso di periodi di detenzione.

Un elemento che alla nostra parte sembra qualificante è l'articolo 3 introdotto dalla Commissione, che è di grande valore morale. Infatti assai spesso vediamo che sui giornali a grandi titoli si « bruciano » persone che sono lì, anche a sbagliare, ma il più delle volte per gli altri e non per sè, che vengono invece presentate all'opinione pubblica come grandi ladroni, e che poi restano tali in quanto non si dà nessuna pubblicità alla sentenza finale. L'articolo 3 dice: « Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione »; questo mi sembra che possa servire a ricondurre il fatto che ha portato all'incriminazione alle sue reali proporzioni, per cui la norma è di grossa tutela morale e di rispetto per la persona dell'amministratore che, ripeto, adempie un servizio per la comunità e non per interessi suoi.

Così pure ci trova consenzienti il fatto che la decadenza operi solo dopo che la sentenza è passata in giudicato e per effetto di una pena che viene elevata rispettivamente da

tre a sei mesi e da sei mesi a un anno. Anche queste disposizioni mi pare si inquadrino nella logica per cui la Commissione ha voluto questo testo.

Queste sono le motivazioni che ci portano a votare questo provvedimento: da un lato la tutela dell'amministratore che corre il rischio di censure penali, il più delle volte per responsabilità non sue, dall'altro la continuità della funzionalità dell'amministrazione.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Berti. Ne ha facoltà.

* **B E R T I.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sostituzione dell'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, che dispone la sospensione dalle loro funzioni degli amministratori pubblici dalla data di rinvio a giudizio, ovvero dal decreto di citazione a comparire all'udienza per una serie di reati specificatamente elencati, nonché per tutti i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio, e dell'articolo 271 dello stesso testo per il quale gli amministratori decadono di pieno diritto dall'ufficio quando siano condannati per uno dei delitti previsti dagli articoli 8 e 44 dello stesso testo o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre mesi, la sostituzione, dico, di queste norme con gli articoli 1 e 4 della proposta di legge che stiamo discutendo è dettata, come afferma nella relazione il senatore Vernaschi, dalla necessità di modificare alla radice la disciplina dell'istituto della sospensione, istituto il cui vigore può essere assicurato nella misura in cui si inquadra nei principi democratici.

In effetti gli articoli 270 e 271, poichè rinviano ad altre norme del testo unico non più vigenti perchè sostituite in seguito al ripristino del sistema elettivo, non possono considerarsi applicabili. In particolare l'automaticità della sospensione in caso di inizio dell'azione penale contrasta sostanzialmente con il principio costituzionale secondo cui è colpevole solo chi è condannato con sentenza passata in giudicato (articolo 27

della Costituzione), mentre l'articolo 140 del codice penale garantisce all'imputato pubblico amministratore tutte le garanzie di difesa e di impugnabilità. La sospensione cautelare amministrativa vigente (articolo 270) ha carattere automatico. Essa è meccanica e priva di ogni valutazione processuale.

L'automatismo della sospensione, operando su un soggetto nei cui confronti non è stata emessa alcuna condanna, sottopone questi, pure in presunzione di innocenza, alla possibilità di attacchi di vario genere gravemente lesivi della dignità e del prestigio suo e della stessa amministrazione cui appartiene.

La Commissione ha pure considerato il diverso trattamento giuridico previsto per gli amministratori pubblici elettivi rispetto a quello proposto per gli amministratori nominati a cariche di direzione o di rappresentanza di altri enti pubblici. Giustamente quindi e non per privilegiare gli amministratori di enti locali, i quali operano come è noto in condizioni molto complesse e difficili, il testo attuale che la Commissione ha presentato e che è il risultato del lavoro di un comitato ristretto che ha esaminato due proposte, una presentata dal nostro Gruppo e l'altra dal Governo, elimina queste ingiustizie e gli aspetti di incostituzionalità delle norme citate.

Sostituendo l'articolo 270 con l'articolo 1 dell'attuale testo si elimina la sospensione automatica proponendola solo all'atto della sentenza di primo grado, anche per i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficiale.

Potrei fermarmi qui, signor Presidente ed onorevoli colleghi, ed annunciare quindi il voto favorevole del nostro Gruppo al testo proposto dalla nostra Commissione, senonchè le ragioni che hanno indotto il nostro Gruppo a presentare un progetto di legge sono anche di altra natura poichè le norme di legge denunciate contrastano secondo noi anche con i principi di autonomia riconosciuti ai comuni e alle province. Non si può, a nostro parere, discutere di questi problemi prescindendo dagli aspetti politici che

essi presentano; non si può, cioè, prescindere dagli avvenimenti storici di questi anni che hanno prodotto mutamenti profondi non solo nelle coscienze delle persone ma anche nelle strutture e nel modo di agire degli organismi politici e amministrativi del paese.

Le norme del 1934 discendono da una visione dello Stato ristretta in un rigido sistema amministrativo gerarchicamente ordinato e diretto a garanzia della perfetta esecuzione degli ordini e delle direttive centrali, negando qualsiasi margine di discrezionalità all'attività delle persone fisiche. Ma per fortuna le cose sono cambiate e nel sistema delle autonomie il diritto degli amministratori elettivi allo svolgimento delle funzioni pubbliche e amministrative trova fondamento nella loro provenienza elettiva, nelle radici che essi hanno nel popolo per conto del quale essi operano. La stessa attuazione dell'ordinamento regionale ha aperto e ampliato lo spiraglio di libertà e di autonomia dei poteri locali i quali hanno portato avanti un processo di qualificazione democratica e antifascista in direzione degli interessi delle masse lavoratrici. In tal senso sono stati compiuti atti diretti a qualificare il potere elettivo locale rendendolo sempre più espressione della coscienza popolare, delle aspirazioni e delle richieste delle classi lavoratrici. Questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, è il senso della trasformazione costituzionale del nostro ordinamento.

Non occorre andare molto lontano nel tempo per constatare il cattivo uso che il potere dominante, con la vigilante collaborazione di componenti di importanti corpi cosiddetti separati dello Stato, ha fatto delle norme e degli strumenti giuridici repressivi al fine di colpire gli orientamenti democratici delle amministrazioni più avanzate e per fermare lo sviluppo complessivo del sistema delle autonomie locali. Non voglio fare qui la cronaca delle pressanti quanto indebite ingerenze della magistratura nella vita delle amministrazioni locali. Attualmente sono ancora centinaia gli amministratori sospesi in base alla applicazione dell'articolo 270. Vorrei solo ricordare alcuni episodi a sostegno di quanto ho affermato, ma essi sono ben presenti all'attenzione del Presidente e degli onorevoli

senatori e quindi mi astengo dal farlo. Rimane tuttavia presente in tutti l'esigenza di porre fine a questa ingiustizia che ha esposto centinaia di amministratori pubblici, risultati poi quasi sempre innocenti, agli attacchi di coloro che sono interessati a gettare discredito e qualunquismo sulle istituzioni democratiche.

Per questo nel corso di convegni è stato più volte posto il problema se non sia giusto affidare in misura prevalente la tutela dell'amministrazione al sistema delle autonomie perchè sia possibile realizzare un suo retto funzionamento e la continua aderenza dei suoi atti all'interesse pubblico generale.

Il problema — lo abbiamo constatato durante il dibattito in Commissione — non è affatto semplice e solleva considerazioni e perplessità dalle quali non si può prescindere. Tuttavia lo abbiamo affrontato con la nostra proposta di legge per quanto riguarda la sospensione dell'amministratore dal pubblico ufficio affidando questo potere all'organo che lo ha eletto, cioè al consiglio comunale o provinciale. La normativa presentata dalla Commissione non accoglie questa nostra proposta poichè non sono state sciolte le riserve che da più parti sono state avanzate. Prendiamo atto di queste riserve, ci rendiamo conto della difficoltà di superarle agevolmente e approviamo questo disegno di legge, consci che l'istituto della sospensione degli amministratori degli enti locali, in pendenza di procedimenti penali è ora innovato solo parzialmente, conformando tale disciplina al solo dettato costituzionale. Con la riforma della legge comunale e provinciale — e su questo sono d'accordo con il senatore Lepre e con le conclusioni alle quali giunge il relatore — e del codice penale, ci auguriamo possano essere risolte anche le questioni che restano tuttora aperte.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vittorino Colombo (Veneto). Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il disegno di legge oggi proposto

all'attenzione dell'Assemblea, anche se non di portata eccezionale, abbia un suo significato politico non irrilevante che del resto è stato in parte sottolineato dai colleghi che già sono intervenuti sull'argomento. Si trattava di rivedere una normativa certamente superata in modo da tutelare l'amministrazione (l'amministrazione locale nel caso specifico), ma nel contempo rispettando e non creando pregiudizio, come talvolta è accaduto, per gli amministratori locali interessati.

Il fatto che la sospensione degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale fosse assolutamente automatica per talune categorie di reati contestati, quelli attinenti alla veste di pubblico ufficiale dell'amministratore stesso, faceva sì che ne derivasse immediatamente per l'amministratore una sorta di giudizio di condanna preventiva che non poteva essere — e non era di fatto — interamente cancellata nemmeno da una successiva sentenza di proscioglimento.

In questo senso non c'è dubbio che ci fosse anche un problema di costituzionalità della normativa esistente, che il provvedimento proposto dal Governo non provvedeva, perlomeno completamente, a dissipare. In sostanza la proposta governativa era meno restrittiva della normativa esistente ma non superava la logica precedente, per cui c'era sempre una sorta di condanna preventiva legata ad una sospensione ugualmente automatica. D'altra parte non pare alla nostra parte politica che la proposta del disegno di legge comunista potesse essere accettabile, perchè se è vero che in linea astrattamente teorica non c'è niente di più democratico che affidare la tutela dell'amministrazione all'organo sovrano che la rappresenta, all'assemblea, al consiglio comunale o provinciale, a quell'organo cioè che ha eletto l'amministratore sottoposto a procedimento penale, e che perciò è in qualche misura legittimato a sospenderne il mandato; se tutto questo è vero in astratto, di fatto veniva a instaurare una specie di giudizio, prima del giudizio della magistratura, aggravato dal fatto di essere pubblico, dal dover essere accompagnato necessariamente da

un dibattito, dal poter essere anche in qualche misura sospettato di interferenze politiche che — non viviamo in un mondo iperuranio — possono ovviamente sussistere in assemblee che hanno una chiara e doverosa derivazione politica proprio perchè assemblee democratiche.

Per questo sembrava che quella sorta di condanna preventiva che derivava dalla automaticità dell'applicazione della sospensione, prevista dalla normativa precedente, diventasse ancora più pesante se collegata ad una decisione solenne di una pubblica assemblea, senza nessuna garanzia, anche in questo caso, dibattimentale o giurisdizionale, aggravando a nostro parere i problemi della tutela dell'amministratore interessato.

Per questo ci è sembrato che la soluzione qui prospettata fosse preferibile. È una soluzione che mantiene una automaticità nell'applicazione della sospensione degli amministratori, ma una automaticità che è successiva ad una decisione del giudice, ad una condanna sia pure di primo grado e con riserva ovvia di decadenza di questa sospensione nel caso di proscioglimento in giudizio di appello. Ci pare che questo corrisponda meglio alle esigenze di tutelare da una parte l'amministrazione e dall'altra persone che consideriamo, nella grandissima maggioranza dei casi, altamente benemerite. È infatti vero che molti di questi procedimenti penali si concludono con sentenze assolutorie.

Non starò qui a sollevare critiche nei confronti della magistratura che svolge il suo compito facendo uso della sua prerogativa di autonomia, ma prendo atto di risultati che evidentemente possono far pensare ad un uso talvolta non completamente ed esattamente ponderato.

È certo che questo provvedimento non vuole avere un significato polemico nemmeno nei confronti di eventuali deviazioni che possano esserci state in questo senso. Tuttavia a questo proposito ci associamo a quanto diceva prima il senatore Lepre circa l'opportunità della pubblicità dell'eventuale proscioglimento in fase di appello di amministratori sottoposti a procedimenti penali; ci associamo al suo apprezzamento per l'arti-

colo 3 anche se abbiamo accettato una formulazione che per la verità a noi sembra un tantino restrittiva. La magistratura si limita a comunicare alle assemblee elettive, al consiglio comunale o al consiglio provinciale, l'intervenuta sentenza di proscioglimento e nella prima seduta dell'assemblea ne viene data pubblica notizia. Noi avevamo chiesto che la notizia fosse pubblicata anche sui giornali perchè purtroppo troppe volte i giornali fanno notizia con titoli di notevole rilievo quando amministratori vengono sottoposti a procedimento penale ma non fanno altrettanto notizia quando poi quei procedimenti penali si chiudono con il proscioglimento.

Abbiamo di buon grado acceduto alla richiesta di non insistere in questa proposta di pubblicità a mezzo stampa, ma ci pare che purtuttavia l'articolo 3 abbia un suo significato importante.

Vorremmo aggiungere che anche noi ci associamo nell'auspicio che questa normativa rientri quanto prima in un discorso più ampio di revisione dell'interna normativa delle autonomie locali. Riteniamo che questi siano stati anni di crescita delle autonomie locali — basti citare l'istituzione delle regioni e l'avvio della loro attività — siano stati anni in cui uno sforzo immane è stato compiuto dagli enti locali di tutti i livelli, dalle regioni da poco costituite, dai comuni in particolare ed anche dalle province, che se forse hanno esaurito il loro compito, certamente lo hanno svolto in modo per tanti aspetti egregio; e se devono cedere il passo ad altri organismi più adeguati alle necessità di una organica distribuzione dei compiti ai diversi livelli di amministrazione e di programmazione, devono, a nostro parere, lasciare il posto ad altri organi ugualmente democratici, ugualmente elettivi per elezione di primo grado, che rispecchino cioè direttamente la volontà e le esigenze delle popolazioni. Ciò, dicevo, nel quadro di una nuova normativa che ridefinisca i poteri degli enti locali non attraverso un procedimento scalare che dallo Stato attribuisce funzioni e deleghe alle regioni le quali a loro volta li attribuiscono ad enti intermedi e ai comuni, ma ripreci-

sando per ciascun livello i compiti e l'autonomia originale, secondo il dettato costituzionale per il quale la nostra Repubblica si riparte in regioni, province, comuni, ciascuno con un proprio ambito operativo e con proprie specifiche competenze.

Un quadro di questo genere noi ci auguriamo sia prossimo, e siamo lieti di dare atto al Governo di aver comunicato recentemente in Commissione il suo intendimento di presentare quanto prima una proposta di normativa generale in materia di autonomie locali. Ci rammarichiamo che questo non sia già stato fatto perchè è prossima una scadenza importante, l'emanazione della legge delegata n. 382 per l'attribuzione di ulteriori compiti alle regioni, che necessariamente presenta agganci, legami, addentellati estremamente importanti per ciò che riguarda gli enti locali minori; talchè sarebbe stato estremamente opportuno che la materia potesse essere esaminata coerentemente e contestualmente. In ogni caso, nell'esprimere la nostra approvazione a questo provvedimento, desideriamo anche sottolineare ancora una volta i nostri intendimenti in materia di autonomie locali e se possibile costituire ulteriore incentivo per l'iniziativa governativa al riguardo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **V E R N A S C H I ,** *relatore.* Signor Presidente, prendo la parola per ringraziare, innanzitutto, i colleghi che sono intervenuti per l'adesione che hanno dato al testo proposto dalla Commissione che è frutto di una larga intesa che si è determinata nel corso dei lavori in sede di Commissione e di Sottocomitato, come ha riferito il senatore Berti. Avremmo desiderato presentare un testo ancor più ampio non limitandoci a rivedere parzialmente gli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale perchè ci rendevamo conto dell'esigenza, a distanza di tanti anni dalla emanazione della Costituzione democratica che regge il

nostro paese, di dare agli enti locali quella autonomia che è nel fondamento della Carta costituzionale italiana.

Tuttavia non ci è sembrato opportuno in questa sede rivedere alcune parti che avrebbero immediatamente trovato riferimento nei principi fondamentali della legge comunale e provinciale la cui riforma, del resto, ci è stata annunciata in sede di Commissione dal rappresentante del Governo. Così non abbiamo ritenuto di rivedere alcuni aspetti riferentisi alla procedura penale onde evitare che la 1ª Commissione dovesse affrontare questioni che già sono all'ordine del giorno delle Commissioni competenti in materia di giustizia. Il Gruppo comunista aveva presentato un proprio disegno di legge, il n. 262, che toccava un aspetto di notevole importanza, cioè la facoltà degli organi che hanno eletto gli amministratori di decidere in ordine alla sospensione o meno degli amministratori medesimi in relazione a un procedimento penale. Era un punto importante ma si toccavano proprio i principi fondamentali della riforma della legge comunale e provinciale. Senza dubbio nel momento in cui ai comuni e alle province e ai loro consigli verrà affidato il compito di darsi uno statuto fondamentale, questo aspetto verrà certamente legato ai regolamenti e agli statuti dei comuni e delle province.

Per questo motivo abbiamo ritenuto di non fare entrare il principio predetto nel testo che la Commissione propone; il disegno di legge n. 262 deve comunque intendersi assorbito dal testo proposto dalla Commissione perchè le perplessità emerse — lo stesso senatore Berti l'ha detto — non sono state superate proprio in assenza di una revisione generale della legge comunale e provinciale.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, concludo affermando che già un passo in avanti è stato fatto e che si sono gettate le premesse per ulteriori riforme, che del resto sono già state annunciate.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D A R I D A, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo consente con la relazione del senatore Vernaschi e con il testo formulato in base alle due proposte di legge, quella governativa e quella avanzata dal Gruppo comunista, qual è risultato dai lavori della 1ª Commissione. In effetti, il Governo già nella precedente legislatura aveva presentato un disegno di legge che è stato immediatamente riproposto all'inizio dell'attuale legislatura. Non mi attarderò ad indicarne gli scopi, ricordando soltanto che il Governo si era fatto interprete non solo della necessità di un aggiornamento costituzionale, ma anche dell'esigenza di dare un minimo di garanzia agli amministratori comunali nei confronti dei quali troppe volte sono state promosse iniziative che hanno turbato il buon lavoro delle amministrazioni e che in definitiva si sono risolte in un danno oggettivo, giacchè alle sospensioni che derivavano da procedimenti di carattere giudiziario, seguivano poi, come era logico in larghissima maggioranza, successive assoluzioni, ma restava compromesso il regolare svolgimento dell'amministrazione e al tempo stesso si creava discredito per gli amministratori comunali. Del resto, le stesse organizzazioni rappresentative delle autonomie si erano fatte eco in più di una circostanza, anche in occasione dell'ultimo congresso nazionale dell'ANCI tenuto a Roma in dicembre, di esigenze di questo genere.

Il progetto definitivo risultante dai lavori del comitato ristretto modifica in senso innovativo il progetto governativo, ed è una modificazione alla quale il Governo consente. Non è stato invece possibile aderire alla proposta avanzata dal Gruppo comunista per le ragioni che sono già state illustrate dal senatore Vernaschi. Oltretutto la possibilità di introdurre nell'ambito delle autonomie qualcosa che si richiami più o meno a una sorta di meccanismo di garanzia di immunità di tipo parlamentare è un problema complesso che, mentre può non essere scartato *a priori*, richiede ovviamente una meditazione profonda ed un suo inquadramento in un sistema più generale, anche tenuto conto che, in una circostanza di que-

sto genere, si avrebbe quella sostanziale duplicità di giudizi, uno dei quali evidentemente soltanto di carattere pregiudiziale, che già si verifica per quanto riguarda i rappresentanti del popolo alla Camera e al Senato.

È stata richiamata l'esigenza, più che di una legge comunale e provinciale, di una nuova legge sulle autonomie. Confermo quello che ho dichiarato a nome del Governo in Commissione; cioè che è praticamente pronto, e richiederà ancora circa un mese per essere completato, un testo di proposta di legge sulle autonomie, molto succinto, di non più di circa cento articoli, che fissa i principi generali del nuovo ordinamento dei comuni e delle province e delle relative forme di cooperazione, in armonia con la Costituzione e con i principi di potestà statutaria e di autorganizzazione da parte degli enti; quindi, oltretutto, semplifica notevolmente la numerosa e pedante casistica che si trova nell'attuale legge comunale e provinciale.

Mi auguro che lo sviluppo degli avvenimenti consenta la possibilità di giungere ad una discussione su questa come su ogni altra iniziativa, giacché anche il Governo ritiene che, nell'attuale situazione, l'ordinamento delle autonomie non possa più essere funzionalmente regolato da leggi che sono completamente sorpassate e che, soprattutto, contrastano con l'ordinamento di altri settori dello Stato.

Confermo, quindi, che il Governo consente con la relazione e con l'articolato, come risulta dai lavori della 1ª Commissione del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 300, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S J .
M O N A , segretario:

Art. 1.

L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dal-

la legge 10 novembre 1970, n. 852, è sostituito dal seguente:

« I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finché dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato ».

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Onorevole Presidente, dichiaro che il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del testo che ci è stato presentato dalla Commissione perché ci pare che esso metta abbastanza chiaramente d'accordo alcuni principi fondamentali e alcune questioni di ordine pratico che sono insorte nella vita delle nostre amministrazioni: ne hanno parlato ampiamente i colleghi Berti, Lepre, il relatore e lo stesso sottosegretario Darida, per cui non ritengo necessario insistervi.

C'era la dignità degli amministratori da salvaguardare e mi pare che il testo raggiunga questo scopo; c'erano esigenze imprescindibili della giustizia da tenere presenti e il testo le tiene presenti; c'era anche la questione delle sospensioni, poi revocate, che finivano col turbare talvolta in maniera grave la vita delle amministrazioni, ma mi sembra che la questione sia stata adeguatamente risolta dal testo al nostro esame.

Ecco espone in poche parole le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà a fa-

vore degli articoli e del testo nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

Art. 2.

La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nell'articolo uno, decadono da essa di pieno diritto, quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superio-

re a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Comunico che il disegno di legge n. 262 si intende assorbito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento:

allo svolgimento dinnanzi al pretore di Treviso, Francesco La Valle, del processo per le « schedature in fabbrica » e, in particolare, ad un'ordinanza nella quale il magistrato trevigiano sviluppa teorie e codifica comportamenti in 9 cartelle dattiloscritte ricche di riferimenti alla Costituzione ed alle teorie marxiste-leniniste;

alla qualifica della CISNAL come una organizzazione anticostituzionale sovversiva, costretta (secondo il magistrato) ad operare in condizioni di semi-clandestinità, e all'esaltazione di « Lotta continua » che, egli afferma, si propone « di preparare le masse ad affrontare la guerra civile contro la reazione fascista della borghesia »;

al giudizio espresso secondo cui di fronte alla « rottura della legalità costituzionale da parte della borghesia... non ha senso porre la questione della legalità... costituzionale della lotta che dalle forze democra-

tiche venga ingaggiata per constatare tale sopraffazione e violenza antidemocratiche, assumendo necessariamente i caratteri della guerra civile »;

alla farneticante conclusione che « per gli iscritti ed i quadri di "Lotta continua" mentre lo statuto ha quel medesimo valore normativo e cogente che per i fedeli, i sacerdoti ed i prelati della Chiesa cattolica, per un esempio, hanno il codice di diritto canonico, le costituzioni apostoliche e le encicliche papali, le "tesi", invece, hanno il corrispondente valore del Vangelo »,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo ritenga (a parte l'indipendenza della Magistratura ed il criterio che ordinanze e sentenze « aberranti » trovino i rimedi nell'ordinamento giurisdizionale) che sia tollerabile accettare supinamente (e da che pulpito sotto il profilo morale) la predicazione di un verbo che ricorda i deliranti comunicati delle « Brigate rosse ».

Si chiede, infine, di conoscere se il Governo non ritenga di ravvedere nell'ordinanza ipotesi criminose di istigazione a delinquere e se, in ogni caso, a parte azioni penali, non ritenga, quanto meno, usare quella prerogativa tanto dimenticata di promozione di un'azione disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura.

(2 - 00099)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento alle evasioni dagli edifici carcerari dei più pericolosi criminali, ormai all'ordine del giorno;

con particolare riguardo alla evasione in massa di sette elementi della banda Vallan-

zasca che, con grande sacrificio, erano stati assicurati alla giustizia,

per conoscere se è stata aperta un'inchiesta per accertare le precise responsabilità, per difetto di sorveglianza, per avere creato le condizioni che hanno permesso l'introduzione delle armi di cui i detenuti erano in possesso e per aver permesso ad individui pericolosi di accodarsi a pattuglie in servizio « comandato ».

Si chiede inoltre se non si ritenga necessario concentrare tutti gli elementi appartenenti a bande criminali, comprese quelle che si ispirano al mito della violenza comunista-leninista e che rappresentano un pericolo per lo Stato, in un edificio di provata sicurezza, affidato, con un provvedimento specifico, al controllo dell'Esecutivo data l'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la vita degli agenti di custodia e degli agenti dell'ordine.

(3 - 00458)

NENCIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento alle previste 17 puntate televisive del « Mistero Buffo » di Dario Fo, a prescindere da ogni considerazione politica e culturale (chiedendo scusa alla cultura), per conoscere esattamente quanto grava sul bilancio della RAI-TV l'allestimento dello spettacolo in tutte le sue componenti di costo.

(3 - 00459)

LA VALLE, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CALAMANDREI, PERITORE, MARCHETTI, VENANZETTI, VINAY, SIGNORI, MARAVALLE, ARIOSTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere:

a) se sono stati fatti accertamenti sulla presenza in Italia di agenti della polizia politica iraniana sotto veste diplomatica, di cui si hanno notizie fin dal settembre 1976 e la cui attività viene in questi giorni denunciata da un drammatico sciopero della fame di molte decine di studenti iraniani a Roma;

b) quali misure, in sede interna e in sede internazionale, il Governo abbia preso e intenda prendere per garantire la sicurezza e la libertà degli studenti democratici iraniani ospiti dell'Italia, e per tutelarli dalle

intimidazioni e dai controlli polizieschi di servizi di sicurezza estranei al nostro Paese;

c) che cosa intenda fare perchè la rappresentanza diplomatica iraniana resti, quanto a personale e ad attività in Italia, nei limiti rigorosi di una normale azione diplomatica;

d) che cosa intenda fare per sollecitare il Governo iraniano a ristabilire il pieno rispetto dei diritti umani in Iran.

(3 - 00460)

VENANZI, MILANI, BOLLINI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PETRELLA, SQUARCIALUPI Vera Liliana. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — La clamorosa evasione del 3 maggio 1977 di sei pericolosi detenuti dal carcere giudiziario di San Vittore a Milano pone l'esigenza di conoscere quali disposizioni siano state impartite — in base alle numerose esperienze compiute ed alle risultanze accertate dalle inchieste disposte dal Ministero e dalla Magistratura — per impedire che, con stupefacente facilità, siano introdotte armi, lime, droga, eccetera, negli istituti di custodia preventiva e di pena.

Ci si chiede perchè si concentrino in una unica cella componenti di una stessa banda criminale organizzata, alcuni dei quali già evasi o fatti evadere da altre carceri, e non siano invece sottoposti a sorveglianza speciale.

Ci si chiede, inoltre, per quali errori gravi od intollerabili negligenze si sia lasciato formare nel personale di custodia a tutti i livelli uno stato d'animo di lassismo, di smarrimento o di frustrazione quale si rileva dalle cronache della stampa.

Si chiede, infine, di conoscere quali siano i provvedimenti adottati, o in via di adozione, da parte del Ministro, per fronteggiare la situazione e lo stato in cui versano le istituzioni penitenziarie.

(3 - 00461)

BRANCA, ANDERLINI, GIUDICE, LA VALLE, GOZZINI, MELIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia la dinamica attraverso la quale è potuto avvenire l'incredibile episodio

dell'evasione dal carcere di San Vittore di sei detenuti, tra i quali alcuni appartenenti alla famigerata banda Vallanzasca, e quali provvedimenti il Governo intende adottare per evitare che simili episodi si ripetano in futuro con ripercussioni negative per la sicurezza pubblica e lo stato d'animo della popolazione.

(3 - 00462)

FEDERICI, CEBRELLI, MARANGONI, PEGORARO, VANZAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che il Magistrato alle acque di Venezia ha dato al Consorzio dell'idrovia Venezia-Padova l'autorizzazione ad indire appalti riguardanti i primi due stralci di lavori finanziati con la legge 28 aprile 1976, n. 237.

Si fa presente che il Consorzio stesso non ha presentato nè progetti, nè programmi agli Enti locali da cui discende e cioè i Comuni e le Province di Venezia e di Padova, mentre i propri organi sono scaduti e incompleti.

Per la precisione, i membri dell'Assemblea sono stati nominati nel 1966 e da allora mai rinnovati nè confermati, mentre alcuni sono deceduti o decaduti per incompatibilità e il Consiglio dei revisori dei conti è scaduto e incompleto.

Da ultimo, si rende noto che uno degli appalti autorizzati riguarda l'area compresa nel comprensorio lagunare costituito con la legge speciale per Venezia, e quindi soggetto a vincolo fino all'approvazione del piano di comprensorio e comunque soggetto ad approvazione del Consiglio di comprensorio.

Gli interroganti ritengono urgente l'intervento del Ministro per chiarire la situazione, riportare tutti al rispetto delle leggi e degli statuti e modificare radicalmente gli indirizzi e la gestione del Magistrato alle acque già denunciati in un'interrogazione dell'8 febbraio alla quale peraltro non è ancora stata data risposta.

(3 - 00463)

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — In riferimento alle evasioni dagli edifici

carcerari di criminali quali i 7 della banda Vallanzasca ed altri che, quasi giornalmente, riescono ad evadere dai luoghi di detenzione, l'interrogante chiede, se già non è stato fatto, che il Ministro apra un'inchiesta per accertare se vi fossero presunte responsabilità o difetto di sorveglianza per non aver impedito che le armi delle quali i detenuti erano in possesso arrivassero fino a loro.

(3 - 00464)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, COLOMBO Renato, SCAMARCIO, FOSSA, SEGRETO, AJELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti di coloro che, per intollerabili negligenze o errori gravi, hanno permesso la clamorosa evasione di sei pericolosi detenuti dal carcere di San Vittore;

se è vero che da parte degli uffici della Questura di Milano era stata fatta pervenire alla Magistratura una comunicazione segnalante il progetto di fuga;

quali misure il Governo intende adottare per evitare il ripetersi di episodi di evasione che si ripercuotono così negativamente per la sicurezza e sull'opinione pubblica.

(3 - 00465)

MEZZAPESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte all'aggravarsi del fenomeno dell'evasione dalle carceri italiane, di cui il più recente e più clamoroso episodio si è avuto ieri con l'evasione dei sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca dalle carceri milanesi di San Vittore.

L'interrogante ritiene che, se è giusto creare nelle carceri condizioni di vita dignitose, non si devono allentare le misure di sicurezza atte a prevenire il fenomeno; non è, ad esempio, assolutamente tollerabile che circolino nei reclusori armi di qualsiasi specie, che alimentano ed incoraggiano la temerarietà irresponsabile di individui pericolosi. La stessa legge n. 354 del 26 luglio 1975, che prevede trattamenti più umani per i reclusi, prevede all'articolo 90 il ricorso alla sospen-

sione di tali trattamenti quando lo richiedano « esigenze di ordine e di sicurezza ». (3 - 00466)

DE CAROLIS, RIZZO, ROSI, AGRIMI, BAUSI, BEORCHIA, VALIANTE, LAPENTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, allo stato, le modalità dell'evasione dal carcere milanese di San Vittore di sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca ed i provvedimenti eventualmente adottati in relazione all'episodio specifico.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte al progressivo aggravarsi del fenomeno delle evasioni singole e di gruppi di detenuti dalle carceri, ove occorre giustamente attuare le condizioni previste dal nuovo ordinamento penitenziario, rafforzando, pertanto, quelle misure di sicurezza che siano atte a prevenire il grave fenomeno, con particolare riguardo sia al controllo della vita interna degli istituti penitenziari, tale da evitare il possesso di oggetti idonei alla evasione, sia alla vigilanza interna ed esterna degli istituti medesimi per impedire le evasioni stesse.

Gli interroganti rilevano, infatti, come la stessa legge 26 luglio 1975, n. 354, e le successive modificazioni, prevedano non solo le norme opportune per assicurare condizioni di vita umane e dignitose nelle carceri ma anche rigorose disposizioni a tutela della sicurezza della collettività.

(3 - 00467)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI MARINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che vi sono in Italia numerosi aerei di proprietà di industriali e finanziari artificialmente intestati a carico di società estere in modo da evadere gli oneri fiscali e se vi siano gravi sospetti di uso di alcuni di questi aerei per contrabbando doganale.

Per sapere inoltre se tali aerei, risultando immatricolati all'estero, godono di agevolazioni fiscali che dimezzano le spese per car-

buranti e quali misure sono state o si intendono prendere per colpire situazioni così scandalose.

(4 - 00993)

VANZAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che a precedente interrogazione (Atti parlamentari, Camera dei deputati, seduta dell'8 dicembre 1976) relativa alla pratica applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976 n. 432 sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, fu, nella risposta, anticipato che era in via di emanazione una circolare ministeriale in base alla quale:

1) sarebbero state impartite agli Ispettorati del lavoro disposizioni interpretative circa l'ambito applicativo del punto 7, lettera B, dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica in rapporto alla normativa contenuta nel decreto ministeriale 18 giugno 1976 sull'utilizzazione di sostanze nella preparazione di tinture per capelli;

2) conseguentemente, sarebbero state risolte quelle incertezze sulla normativa medesima al fine di garantire il proseguimento normale dell'attività lavorativa nelle imprese artigiane,

si chiede di conoscere se non venga — a distanza di mesi — ravvisata l'estrema urgenza di emanare detta informativa ministeriale in ragione delle non più dilazionabili attese delle categorie interessate, come pure al fine di evitare l'accentuarsi delle negative conseguenze sul piano occupazionale, ormai a tutti ben note.

(4 - 00994)

MEZZAPESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare con il rifiuto opposto da parte di cittadini regolarmente estratti a sorte ad esercitare la funzione di giudici popolari nel processo ai cosiddetti brigatisti rossi che dovevasi celebrare a Torino a partire dal 3 maggio 1977.

L'interrogante ritiene che coloro che sono preposti al libero ed ordinato svolgersi della giustizia nel nostro Paese — elemento fondamentale ed insostituibile per uno Stato democratico — debbano preoccuparsi del gravissimo precedente che il caso ha costituito, e, comprendendo lo stato d'animo dei candidati giudici in una situazione dominata dal terrorismo del ricatto e del delitto, debbano prevedere strumenti eccezionali di intervento adeguati all'eccezionalità della situazione d'emergenza venutasi a creare, se non si vuole — come amaramente è stato constatato ed affermato a Torino ed altrove — che lo Stato, sorretto dalla volontà democratica di decine di milioni di cittadini, debba arrendersi di fronte alla folle tracotanza di un esiguo manipolo di sovversivi.

(4 - 00995)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 maggio 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del disegno di legge costituzionale:

BRANCA ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (350).
(Prima deliberazione).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-1978 per anticipazioni alla stessa società (577) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IV. Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 29, 30 e 31).

V. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

Interrogazioni all'ordine del giorno:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento alle evasioni dagli edifici carcerari dei più pericolosi criminali, ormai all'ordine del giorno;

con particolare riguardo alla evasione in massa di sette elementi della banda Vallanzasca che, con grande sacrificio, erano stati assicurati alla giustizia,

per conoscere se è stata aperta un'inchiesta per accertare le precise responsabilità, per difetto di sorveglianza, per avere creato le condizioni che hanno permesso l'introduzione delle armi di cui i detenuti erano in possesso e per aver permesso ad individui pericolosi di accodarsi a pattuglie in servizio « comandato ».

Si chiede inoltre se non si ritenga necessario concentrare tutti gli elementi appartenenti a bande criminali, comprese quelle che si ispirano al mito della violenza comunista-leninista e che rappresentano un pericolo per lo Stato, in un edificio di provata sicurezza, affidato, con un provvedimento specifico, al controllo dell'Esecutivo data l'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la vita degli agenti di custodia e degli agenti dell'ordine.

(3 - 00458)

VENANZI, MILANI, BOLLINI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, **PETRELLA, SQUARCIALUPI** Vera Liliana. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — La clamorosa evasione del 3 maggio 1977 di sei pericolosi detenuti dal carcere giudiziario di San Vittore a Milano pone l'esigenza di conoscere quali disposizioni siano state impartite — in base alle numerose esperienze compiute ed alle risul-

tanze accertate dalle inchieste disposte dal Ministero e dalla Magistratura — per impedire che, con stupefacente facilità, siano introdotte armi, lime, droga, eccetera, negli istituti di custodia preventiva e di pena.

Ci si chiede perchè si concentrino in una unica cella componenti di una stessa banda criminale organizzata, alcuni dei quali già evasi o fatti evadere da altre carceri e non siano invece sottoposti a sorveglianza speciale.

Ci si chiede, inoltre, per quali errori gravi od intollerabili negligenze si sia lasciato formare nel personale di custodia a tutti i livelli uno stato d'animo di lassismo, di smarrimento o di frustrazione quale si rileva dalle cronache della stampa.

Si chiede, infine, di conoscere quali siano i provvedimenti adottati, o in via di adozione, da parte del Ministro, per fronteggiare la situazione e lo stato in cui versano le istituzioni penitenziarie.

(3 - 00461)

BRANCA, ANDERLINI, GIUDICE, LA VALLE, GOZZINI, MELIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia la dinamica attraverso la quale è potuto avvenire l'incredibile episodio dell'evasione dal carcere di San Vittore di sei detenuti, tra i quali alcuni appartenenti alla famigerata banda Vallanzasca, e quali provvedimenti il Governo intende adottare per evitare che simili episodi si ripetano in futuro con ripercussioni negative per la sicurezza pubblica e lo stato d'animo della popolazione.

(3 - 00462)

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — In riferimento alle evasioni dagli edifici carcerari di criminali quali i 7 della banda Vallanzasca ed altri che, quasi giornalmente, riescono ad evadere dai luoghi di detenzione, l'interrogante chiede, se già non è stato fatto, che il Ministro apra un'inchiesta per accertare se vi fossero presunte responsabilità o difetto di sorveglianza per non

aver impedito che le armi delle quali i detenuti erano in possesso arrivassero fino a loro.

(3 - 00464)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, COLOMBO Renato, SCAMARCIO, FOSSA, SEGRETO, AJELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti di coloro che, per intollerabili negligenze o errori gravi, hanno permesso la clamorosa evasione di sei pericolosi detenuti dal carcere di San Vittore;

se è vero che da parte degli uffici della Questura di Milano era stata fatta pervenire alla Magistratura una comunicazione segnalante il progetto di fuga;

quali misure il Governo intende adottare per evitare il ripetersi di episodi di evasione che si ripercuotono così negativamente per la sicurezza e sull'opinione pubblica.

(3 - 00465)

MEZZAPESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte all'aggravarsi del fenomeno dell'evasione dalle carceri italiane, di cui il più recente e più clamoroso episodio si è avuto ieri con l'evasione dei sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca dalle carceri milanesi di San Vittore.

L'interrogante ritiene che, se è giusto creare nelle carceri condizioni di vita dignitose, non si devono allentare le misure di sicurezza atte a prevenire il fenomeno; non è, ad esempio, assolutamente tollerabile che circolino nei reclusori armi di qualsiasi specie, che alimentano ed incoraggiano la temerarietà irresponsabile di individui pericolosi. La stessa legge n. 354 del 26 luglio 1975, che prevede trattamenti più umani per i reclusi, prevede all'articolo 90 il ricorso alla sospensione di tali trattamenti quando lo richiedano « esigenze di ordine e di sicurezza ».

(3 - 00466)

DE CAROLIS, RIZZO, ROSI, AGRIMI, BAUSI, BEORCHIA, VALIANTE, LAPENTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, allo stato, le modalità dell'evasione dal carcere milanese di San Vittore di sei componenti della cosiddetta banda Vallanzasca ed i provvedimenti eventualmente adottati in relazione all'episodio specifico.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte al progressivo aggravarsi del fenomeno delle evasioni singole e di gruppi di detenuti dalle carceri, ove occorre giustamente attuare le condizioni previste dal nuovo ordinamento penitenziario, rafforzando, pertanto, quelle misure di sicurezza che siano atte a prevenire il grave fenomeno, con particolare riguardo sia al controllo della vita interna degli istituti penitenziari, tale da evitare il possesso di oggetti idonei alla evasione, sia alla vigilanza interna ed esterna degli istituti medesimi per impedire le evasioni stesse.

Gli interroganti rilevano, infatti, come la stessa legge 26 luglio 1975, n. 354, e le successive modificazioni, prevedano non solo le norme opportune per assicurare condizioni di vita umane e dignitose nelle carceri ma anche rigorose disposizioni a tutela della sicurezza della collettività.

(3 - 00467)

Accordi internazionali sottoposti a ratifica:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 (528).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 (576) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

1. contro il signor Giuseppe PAPALDO, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 29*).

2. contro il senatore FRANCO, per concorso nei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di radunata sediziosa (articoli 110, 337, 339 e 655 del codice penale) (*Documento IV, n. 30*).

3. contro il senatore SANTONASTASO, per concorso nei reati di abuso di ufficio, interesse privato in atti di ufficio, omissione di atti di ufficio (articoli 61, n. 2, 110, 323, 324 e 328 del codice penale) (*Documento IV, n. 31*).

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari